



# Prontuario delle infrazioni in materia di pesca L.R. 37/06

*aggiornato gennaio 2017*

# INDICE

	<i>Pagina</i>
Licenza – Versamenti .....	1
Luoghi – tempi – misure – quantità .....	2
Modalità – attrezzi .....	6
Divieti generici .....	10
Pesca dilettantistica .....	12
Acque ciprinicole	12
Acque salmonicole	14
Immissioni .....	17
Pesca professionale .....	18
Autorizzazioni – usi civici – diritti esclusivi .....	20
Tesserino regionale – catture .....	23
Lavori in alveo – interventi sugli ambienti acquatici .....	24
Diritti demaniali esclusivi di pesca .....	25
Legge 154/2016 .....	26
 <b>ALLEGATI</b>	
Soggetti competenti all’incasso delle sanzioni .....	29
Licenza di pesca .....	29
Versamenti	29
Diritti demaniali esclusivi di pesca .....	31
Allegato A: acque salmonicole per la pesca .....	32
Allegato B: periodi, misure minime, numero e limite di peso consentiti ....	33
Allegato C: specie di acque ciprinicole senza limitazioni .....	34
Allegato D: reti ed attrezzi permessi nelle acque principali .....	35
Lago di Viverone	35
Lago grande di Avigliana	36
Lago di Candia	37
Corsi d’acqua soggetti a D.D.E.P. ....	38
Caratteristiche dei pesci .....	39

N.B.: i pesci detenuti in violazione della legge, se ancora vivi, devono essere rimessi nel corso d'acqua art. 23 comma 4 L.R. 37/06.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>1. LICENZA - VERSAMENTI</b>							
<b>Pesca senza versamenti</b> o con versamenti non validi. Art. 27 L.R. 05/2012: è fatta <b>eccezione</b> per i cittadini italiani <b>minori di anni 14</b> ed i soggetti di cui all'art. <b>3 L. 104/92</b> (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)	Art. 19 comma 1 L.R. 37/06; art. 6 comma 1 DPGR n. 1/R/12 ( <u>versamenti</u> )	Art. 26 comma 1 lettera j) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	I versamenti sono validi per 365 giorni decorrenti dalla data del versamento. Ricordarsi che la sanzione proporzionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera f) va applicata per ogni pesce pescato in violazione delle norme della L.R. e segnare sul verbale art. 26 comma 1 lettera f). N.B.: Sul verbale è obbligatorio riportare per le violazioni di ordine fiscale previste dall'art. 26 comma 1 lettera j) della L.R. 37/06: "copia del presente verbale sarà trasmessa ai competenti uffici della Regione Piemonte che provvederanno al recupero del tributo evaso e all'irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario". Come previsto dalla circolare della direzione regionale bilanci e finanze - settore tributi Prot. 4709/9.3 del 30/07/2001. Art. 6 comma 7 DPGR n. 1/R/12 In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.
<b>Pescare con le ricevute di versamento</b> per la pesca dilettantistica <b>valide, esibite senza un documento di identità</b> valido.	Art.18 comma 10 L.R. 37/06 Art. 6 comma 5 DPGR n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera j) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>2. LUOGHI - TEMPI - MISURE - QUANTITA'</b>							
<b>Pescare e trattenere pesci di misura inferiore al consentito.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 15 commi 1 e 2 D.P.G.R. n.1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<p>Il pesce catturato, di misura inferiore a quella consentita, è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno; se non è possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale; le operazioni di slamatura devono essere fatte a mani bagnate.</p> <p><b>Le misure minime si applicano anche per la pesca professionale.</b></p> <p><b>Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'allegato C (alloctoni) o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.</b></p>
<b>Pescare e trattenere pesci oltre il numero consentito.</b> Es:salmonidi e/o timallidi e/o ciprinidi (tinca,savetta,pigo),e/o esocidi (lucio) e/o percidi (persico reale). <u>Vedi allegato B.</u>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 15 comma 1 D.P.G.R. n.1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare pesci oltre il peso consentito (5 kg).</b> <u>Vedi allegato B.</u>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 15 comma 1 D.P.G.R. n.1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Continuare l'attività di pesca al raggiungimento del limite numerico giornaliero del quantitativo del pescato e trattenuto, stabilito dall'allegato B.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 15 comma 3 D.P.G.R. n.1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare e trattenere ittiofauna, anche se catturata in modo accidentale, nel periodo che intercorre tra un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima dell'alba, esclusa la carpa e le specie dell'allegato C.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 14 comma 1 D.P.G.R. n.1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	La Città metropolitana individua i corpi idrici appartenenti alle acque ciprinicole in cui è possibile la pesca alla carpa ed alle specie dell'allegato C senza limiti di tempo. La pesca notturna è consentita solo per la CARPA ( <i>Cyprinus carpio</i> )
<b>Pescare in orario notturno, nei corpi idrici individuati dalla Città metropolitana, trattenendo specie ittiche autoctone diverse dalla CARPA.  Escluse le specie dell'allegato C.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 14 comma 2 D.P.G.R. n.1/R/12; D.G.P.413-14388/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>D.G.P.413-14388 del 28/04/2011</b> La pesca notturna è consentita solo per la CARPA ( <i>Cyprinus carpio</i> ), nei seguenti corpi idrici: <b>Lago Sirio</b> (Comuni di Ivrea e Chiaverano); <b>Lago Pistono</b> (Comune di Montalto Dora); <b>Lago piccolo di Avigliana</b> (Comune di Avigliana); <b>fiume PO</b> tratto scorrente nel territorio della Città metropolitana di Torino.  Durante le ore notturne il pescatore è tenuto al rispetto delle seguenti regole: - divieto di detenzione di specie ittiche diverse dalla carpa - rilascio di eventuali altri pesci catturati accidentalmente, fatta eccezione per quelli appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato C del DPGR n.1/R/2012 - obbligo di reimmissione in acqua delle carpe di dimensioni superiori ai 60 cm di lunghezza.
<b>Pescare in orario notturno nei corpi idrici individuati dalla Città metropolitana detenendo CARPE di misura superiore a cm. 60.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 14 comma 2 D.P.G.R. n.1/R/12; D.G.P.413-14388/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare in orario notturno, nei corpi idrici individuati dalla Città metropolitana, nel periodo di chiusura definito per la specie CARPA, dal 1° giugno al 30 giugno</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 14 comma 1 e 2 D.P.G.R. n.1/R/12; D.G.P.413-14388/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	D.G.P.413-14388 del 28/04/2011 La pesca notturna è consentita solo per la CARPA (Cyprinus carpio), nei seguenti corpi idrici: <b>Lago Sirio</b> (Comuni di Ivrea e Chiaverano); <b>Lago Pistono</b> (Comune di Montalto Dora); <b>Lago piccolo di Avigliana</b> (Comune di Avigliana); <b>fiume PO</b> tratto scorrente nel territorio della Città metropolitana di Torino.  Durante le ore notturne il pescatore è tenuto al rispetto delle seguenti regole: - divieto di detenzione di specie ittiche diverse dalla carpa - rilascio di eventuali altri pesci catturati accidentalmente, fatta eccezione per quelli appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato C del DPGR n.1/R/2012 - obbligo di reimmissione in acqua delle carpe di dimensioni superiori ai 60 cm di lunghezza.
<b>Pescare con l'ausilio di fonti luminose.</b>	Art. 20 comma 8 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare e trattenere in periodo di divieto per la singola specie di cui all'<u>allegato B</u>.</b>	Art.9 L.R. 37/06; art. 13 comma 2 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Art. 13 comma 6 DPGR n.1/R/2012 Le Province possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2 consentendo, in acque definite non salmonicole di trattenere tutto l'anno, o in periodi definiti, la trota iridea e la trota fario.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<p><b>Trattenere</b> esemplari di fauna ittica appartenenti alla specie:</p> <p><b><u>TEMOLO*</u></b> (<i>Thymallus thymallus</i>)</p>	<p>Art.3 comma 3 Art.9 L.R. 37/06; art. 28 comma 2 lettera a) D.P.G.R. n. 1/R/12</p>	<p>Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06</p>	<p>Facoltativo ex art.13 L. 689/81</p>	<p>50-300</p>	<p><b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b></p>	<p>Città metropolitana</p>	<p>*</p> <p>qualora il pescato appartenga alla specie <u>temolo</u> citare nel verbale la <b>D.G.P. 130 - 4891/12</b></p>
<p><b>Pescare in zone di protezione anche temporaneamente interdette all'attività di pesca, anche per singole specie, individuate dalla Città metropolitana .</b></p>	<p>Art 3 comma 3 L.R. 37/06; art. 3 comma 4 D.P.G.R. n. 1/R/12 *</p>	<p>Art. 26 comma 1 lettera a) L.R. 37/06</p>	<p>Facoltativo ex art.13 L. 689/81</p>	<p>100-500</p>	<p><b>166,66 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b></p>	<p>Città metropolitana</p>	<p>* citare nel verbale la DGP di riferimento. <b>Esempio: " Istituzione delle zone di protezione pesca per il triennio 2013/2016" <u>DGP N. 891-46087 del 03/12/2013</u></b></p> <p><b>LAGO CANDIA</b> <b>canale Traversaro, palude, paludetta. DGP 16-47671/2011 e DGP 891-46087 del 03/12/2013</b></p>
<p><b>Pescare da ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento</b> dei corsi d'acqua.</p>	<p>Art. 20 comma 4 L.R. 37/06</p>	<p>Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06</p>	<p>Facoltativo ex art.13 L. 689/81</p>	<p>50-300</p>	<p><b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b></p>	<p>Città metropolitana</p>	
<p><b>Pescare ad una distanza inferiore al maneggio degli attrezzi del primo occupante</b>, salvo reciproco accordo. (<b>10</b> m canna ; <b>20</b> m bilancia; <b>30</b> m tra canna e bilancia).</p>	<p>Art. 9 comma 3 lettera b) L.R. 37/06; art.11 comma 2 D.P.G.R. n.1/R/12</p>	<p>Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06</p>	<p>Facoltativo ex art.13 L. 689/81</p>	<p>50-300</p>	<p><b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b></p>	<p>Città metropolitana</p>	
<p><b>Pescare e trattenere</b> la seguente fauna ittica: <b>Lampreda padana, Storione comune, Storione cobice, Cobite mascherato.</b></p>	<p>Art. 9 L.R. 37/06; art. 13 comma 1 lettere a); b); c); d) D.P.G.R. n. 1/R/12</p>	<p>Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06</p>	<p>Facoltativo ex art.13 L. 689/81</p>	<p>50-300</p>	<p><b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b></p>	<p>Città metropolitana</p>	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>3. MODALITA' - ATTREZZI</b>							
Pescare con <b>attrezzi non consentiti.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Solo per attrezzi non espressamente descritti nell'art.10 DPGR n. 1/R/12.
<b>Pescare, utilizzando come esca il sangue.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 2 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pasturare con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.</b>	Art.9 L.R. 37/06; art. 10 comma 2 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pesca con dinamite o altro materiale esplosivo.</b>	Art. 20 comma 9 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera l) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pesca con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla Città metropolitana.</b>	Art. 20 comma 11 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera l) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	



DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pesca subacquea.</b>	Art. 20 comma 12 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera l) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con le mani.</b>	Art. 20 comma 8 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con reti e apparecchi fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando più di 1/3 della loro larghezza.</b>	Art. 20 comma 17 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Applicare qualora si peschi utilizzando la <b>bilancia con licenza dilettantistica.</b>
<b>Pescare manovrando paratie, prosciugando corsi o bacini d'acqua, deviandoli, ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque o impiegando sistemi di pesca non previsti dalla legge.</b>	Art. 20 comma 15 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera l) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Si veda anche l'art. 632 c.p. "Deviazione acque e modifiche stato dei luoghi".
<b>Pesca da natanti in acque secondarie.</b>	Art. 20 comma 5 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare da natanti</b> in acque principali <b>durante la navigazione</b> . Modalità consentita alla pesca professionale o alla pesca con tirlindana. <b>La pesca deve essere esercitata con motore spento e remi in barca</b> . Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano smontati.	Art. 20 comma 5 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Art. 3 DPGR n.°1/R/12 Le Province individuano le acque principali, in via provvisoria tali acque sono individuate ai sensi della DCP n.°2149 del 21/02/2012. "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Città metropolitana di Torino" <b>ACQUE PRINCIPALI</b> <b>- Lago grande di Avigliana.</b> <b>- Lago di Candia</b> <b>- Lago di Viverone.</b>
<b>Pescare da un natante usando l'ecoscaudaglio</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 16 comma 4 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare durante l'asciutta completa</b> . In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con canna.	Art. 20 comma 16 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare mediante aperture nel ghiaccio</b> .	Art. 20 comma 13 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare usando a strappo</b> attrezzi <b>con amo o ancoretta</b> ovvero <b>eseguire manovre atte ad allamare il pesce</b> senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.	Art. 20 comma 1 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali</b> , fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.	Art. 20 comma 2 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Utilizzare il guadino diversamente dall'uso consentito</b> (mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato).	Art. 20 comma 7 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con reti</b> ad una distanza inferiore a <b>30 m</b> da <b>scale di risalita</b> per pesci e dalle <b>dighe</b> .	Art. 20 comma 6 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>4. DIVIETI GENERICI</b>							
<b>Detenzione di sostanze esplosive, venefiche, in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di m 100.</b>	Art. 11 comma 3 R.D. 1486/14	Art. 30 comma 3 R.D. 1486/14 e s.m.i.	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	20-103	<b>34,33</b>	Città metropolitana	Si veda anche la legge su armi ed esplosivi L.110/75.
<b>Raccolta di pesci e animali storditi o uccisi con dinamite o altre materie esplodenti, corrente elettrica e altre sostanze.</b>	Art. 6 comma 2 R.D. 1604/31 e s.m.i.	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Si veda anche l'art. 678 c.p. "fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti" e 679 c.p. "omessa denuncia di materie esplodenti".
<b>Abbandono di esche e pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca a terra lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.</b>	Art. 20 comma 14 L.R. 37/06; art. 16 comma 1 D.P.G.R. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100</b>	Città metropolitana	Per quanto riguarda i rifiuti si rimanda al prontuario "Ambiente" capitolo Rifiuti
<b>Asportare, in qualità di fruitori, prodotti vivi dagli impianti e dai bacini di pesca a pagamento.</b>	Art. 13 comma 3 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100</b>	Città metropolitana	
<b>Raccolta o commercio di uova.</b>	Art. 18 R.D. 1486/14	Art. 33 R.D. 1486/14; art. 34 R.D. 1604/31	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	20-103	<b>34,33</b>	Città metropolitana	
<b>Vendita del pescato da parte di titolari di licenza dilettantistica.</b>	Art. 18 comma 9 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera k) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	100-500	<b>166,66</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Rilascio nelle acque del territorio regionale di esemplari</b> catturati e che appartengono a <b>specie ittiche alloctone</b> che necessitano di interventi di eradicazione (anche durante le <b>gare e manifestazioni di pesca</b> ). <u>Vedi allegato C.</u>	Art. 10 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera n) L.R. 37/06		100-500	<b>166,66</b>	Città metropolitana	
<b>Mancata soppressione</b> di ogni esemplare appartenente a specie di <b>fauna ittica alloctona</b> che <b>necessita</b> di interventi di <b>eradicazione individuati</b> ai sensi dell'art. <b>10</b> comma 5 lettera b) della <b>L.R. 37/06</b> . <u>Vedi allegato C.</u>	Art. 9 L.R. 37/06; art.16 comma 3 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06		50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>L'art. 16 comma 3 del DPGR n.1/R/12 si applica anche durante le gare di pesca.</b>
<b>Detenzione ed uso</b> , nelle acque ciprinicole, per ogni <b>giornata di pesca di più di 1 Kg di larve di mosca carnaria o più di 2 Kg di altri materiali per pasturazione.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 6 lettera A D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Gettare ed infondere</b> nelle acque <b>materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci</b> e gli altri animali acquatici.	Art. 20 comma 10 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera l) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Avvisare A.R.P.A. tel.118 Nel caso di inquinamento verificare anche le violazioni al D.Lgs. 152/06 previste al titolo III. Si vedano anche: art. 635 c.p. "danneggiamento"; art. 734 c.p. "Distruzione e deterioramento bellezze naturali"; D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 L. 137/02.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>5. PESCA DILETTANTISTICA</b>							
<b>ACQUE PRINCIPALI E SECONDARIE CIPRINICOLE</b>					Art. 10 comma 4 DPGR n. 1/R/12 <b>ESCHE CONSENTITE:</b> Massimo di <b>5</b> anni con <b>esche naturali</b> o di <b>5</b> esche artificiali		
<b>Pescare con più di due canne.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 6 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con due canne in uno spazio superiore a 3 metri</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 6 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con la bilancia di lato superiore a m 1,5 montata su di un palo di manovra superiore a m 5 di lunghezza e con le maglie inferiori a mm 15.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art.10 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con la bilancia con i piedi in acqua e/o con apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 3 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare con la bilancia in periodo di divieto.</b> (dal 1°Aprile al 15 Luglio).	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 3 lettera c) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con la bilancia nelle rogge, canali e fontanili.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 3 lettera d) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare utilizzando più di cinque ami con esche naturali o con più di cinque esche artificiali.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 4 lettera a) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>6. PESCA DILETTANTISTICA</b>							
<b>ACQUE SALMONICOLE - Bacini Montani</b>					<b>ART. 10 COMMA 4 DPGR n. 1/R/12</b> <b>ATTREZZI CONSENTITI:</b> l'uso di <b>una sola canna</b> per pescatore armata con un massimo di: <b>una sola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale</b>		
<b>Pesca in periodo di divieto in acque salmonicole nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.</b>  <b><u>Vedi allegato B</u></b>	Art. 9 L.R.37/06; art.13 comma 4 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare nei bacini montani collocati al di sopra dei 1000 metri di altitudine in periodo di divieto.</b>	Art. 9 L.R.37/06; art. 28 comma 2 lett. b) D.P.G.R. n. 1/R/12 <b>DGP 32-638/2010</b>	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>DGP 32 - 638/2010 del 26 gennaio 2010 é consentito esercitare l'attività di pesca nei bacini montani collocati al di sopra dei 1000 m di altitudine dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre di ogni anno.</b>
<b>Pescare nelle acque salmonicole con più di una canna (con o senza il mulinello).</b>	Art. 9 L.R.37/06; art.10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con più di una sola <u>esca naturale</u> o utilizzare più di un'<u>esca artificiale</u>.</b>	Art. 9 L.R.37/06; art.10 comma 4 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	



DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare con più di quattro mosche artificiali.</b>	Art. 9 L.R.37/06; art.10 comma 4 lettera b) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare nelle acque salmonicole di particolare pregio (allegato A), con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.</b>	Art. 9 L.R.37/06; art. 10 comma 5 lettera c) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>L'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione in acque salmonicole.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 5 lettera a) D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare nelle acque salmonicole usando le larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 10 comma 5 lettera b) D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
Nelle acque salmonicole è fatto <b>obbligo di cessare l'attività di pesca</b> al raggiungimento complessivo di <b>otto esemplari</b> delle specie: -salmerino alpino ( <b>Salvelinus alpinus</b> ), -trota fario ( <b>Salmo trutta</b> ), -trota marmorata ( <b>Salmo marmoratus</b> ), -bondella ( <b>Coregonus oxyrhynchus</b> ) -coregone ( <b>Coregonus lavaretus</b> ).	Art. 9 L.R. 37/06; art. 15 comma 3 D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Nei piani approvati dalla Città metropolitana possono essere decise deroghe al periodo di chiusura delle acque salmonicole; verranno specificati i corpi idrici dove si potrà effettuare la pesca al temolo con la reimmissione di tutto il pescato. La trota iridea e la trota fario potranno essere pescate tutto l'anno con le modalità definite dalla Città metropolitana ma in acque non salmonicole.
<b>Pesca nelle acque salmonicole (allegato A) della specie Temolo in violazione delle modalità individuate dalle Città metropolitana.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 13 comma 5 lettera a) D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b><u>Periodo di divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre, fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art.13, all'alba della prima domenica di giugno.</u></b>

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>7. IMMISSIONI</b>							
Immissione di fauna ittica in qualunque ambiente acquatico senza autorizzazione della Città metropolitana	Art. 17 comma 2 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera m) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000</b>	Città metropolitana	<p>Anche i ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari dei "diritti esclusivi di pesca" sono soggetti ad autorizzazione della Città metropolitana limitatamente alle specie di fauna acquatica comprese nell'allegato B.</p> <p>L'immissione di fauna ittica nei corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata, ovvero nei laghetti di pesca sportiva dove si eserciti l'attività della pesca, anche a pagamento, non è soggetta ad autorizzazione della Città metropolitana.</p>
Immettere pesci siluro ( <i>Silurus glanis</i> ) in qualunque ambiente acquatico senza autorizzazione della Città metropolitana	Art.17 comma 2 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera m) L.R. 37/06	Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81	1000-6000	<b>2000</b>	Città metropolitana	
Immissione di trote marmorate e loro ibridi nelle acque interne della Regione Piemonte, che non provengono da strutture di allevamento gestite in forma diretta o indiretta dalla Città metropolitana	Art 9 L.R. 37/06; art. 19 comma 3 lettera a) D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera m) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>8. PESCA PROFESSIONALE</b>							
Esercitare la <b>pesca professionale senza licenza o versamenti.</b>	Fattispecie non prevista specificatamente dalle norme regionali. Si configura l'utilizzo di attrezzi professionali di pesca in assenza di licenza. La sanzione sarà quindi <b>costituita dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole fattispecie</b> di violazione riscontrate.			<b>ACQUE PRINCIPALI</b> <b>DCP n.°2149 del 21/02/2012. "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Città metropolitana di Torino" : Lago grande di Avigliana - Lago di Candia - Lago di Viverone.</b>			
<b>Pescare con reti e apparecchi</b> fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando <b>più di 1/3 della loro larghezza.</b>	Art. 20 comma 17 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	E' vietato l'uso delle reti a strascico; le dimensioni della maglia delle reti branchiali sia da posta che volanti devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca; ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della Città metropolitana o Provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo; la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per 10 la distanza tra 11 nodi consecutivi.  I periodi di divieto e le misure minime si applicano anche alla pesca professionale; le Province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
<b>Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali</b> , fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.	Art. 20 comma 2 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m da scale di risalita</b> per pesci e dalle <b>dighe.</b>	Art. 20 comma 6 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare con licenza di pesca professionale utilizzando mezzi non consentiti.</b>	Art. 20 comma 2 L.R. 37/06; art. 9 comma 1 D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare</b> con licenza di pesca professionale in <b>periodi di divieto</b> .	Art.9 L.R. 37/06; art. 9 comma 1 lettera f) D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare</b> con licenza di pesca professionale nei <b>bacini lacustri non individuati come principali</b> .	Art.9 L.R. 37/06; art. 9 comma 2 D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>La <u>pesca professionale</u> è consentita esclusivamente nei <u>bacini lacustri</u> classificati come <u>principali</u>.</b>
<b>Pesca con licenza di pesca professionale utilizzando reti non dotate di gavitello riportante la sigla della Città metropolitana o Provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo.</b>	Art.9 L.R. 37/06; art. 9 comma 1 lettera c) D.P.G.R.n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera h) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>9. AUTORIZZAZIONI - USI CIVICI - DIRITTI ESCLUSIVI</b>							
<b>ZONE TURISTICHE -- NO KILL</b>					<b>* PARCO NATURALE LAGO DI CANDIA</b> regolamento Comunale delibera Consiglio Comunale n. 19 del 22.02.2011		
<b>Esercitare l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione della Città metropolitana</b>	Art. 10 comma 7 lettera e); art. 11 comma 1 lettera d); art. 17 comma 6 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera i) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	500-3000	<b>1000</b>	Città metropolitana	Il divieto non si applica negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e nelle zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico, con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscono il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private art. 10 comma 5 lettera f) punto 4 L.R. 37/2006. Gli impianti di acquacoltura devono essere opportunamente delimitati ed isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, per prevenire il rischio di immissione anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale, di specie di fauna acquatica alloctona in grado di riprodursi.
<b>Pescare per scopi scientifici senza autorizzazione della Città metropolitana</b>	Art.18 comma 11 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera j) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Gare e manifestazioni di pesca senza autorizzazione della Città metropolitana o di soggetti da questa delegati.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 25 comma 1 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100</b>	Città metropolitana	
<b>Pescare in acque soggette a diritti esclusivi di pesca senza autorizzazione del titolare.</b>	Art. 14 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera g) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato B, con obbligo della reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato ad esclusione degli esemplari di trota iridea e delle specie ittiche dell'allegato C art. 25 comma 2 DPGR n. 1/R/12.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Pescare</b> in acque soggette a <b>concessione amministrativa senza autorizzazione del concessionario.</b>	Art. 10 comma 5 lettera f) punto 2 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera g) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato B, con obbligo della reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato ad esclusione degli esemplari di trota iridea e delle specie ittiche dell'allegato C art. 25 comma 2 DPGR n. 1/R/12.
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> <b>Pescare</b> in acque soggette ad <b>uso civico senza essere in possesso del buono di pesca.</b>	Art. 3 comma 3 lettera b) e art. 8 comma 1 DCC n.19/2011	Art. 26 comma 1 lettera g) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>LAGO DI CANDIA</b> Sono esonerati dal possesso del buono di pesca i cittadini Italiani e stranieri minori di <b>anni 14</b>
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> <b>Pescare</b> nella <b>zona protetta</b> (palude, paludetta, canale Traversaro ed altri canali presenti nel Parco)	Art 3 comma 3 L.R. 37/06; Art. 3 comma 4 D.P.G.R. n. 1/R/12 Art. 2 comma 1 e art. 8 comma 1 DCC n.19/2011 DGP 16-47671/11	Art. 26 comma 1 lettera a) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	100-500	<b>166,66 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> <b>Pescare</b> nelle zone contrassegnate con l'indicazione di " <b>Divieto di pesca</b> " individuate dal <b>Comune d'intesa con la Città metropolitana, ovvero nei luoghi non individuati dall'art.6 della D.D.C. 19/2011</b>	Art. 8 comma 1 DCC n.19/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> Pescare a distanza inferiore di <u>metri 3</u> dalla <b>vegetazione spontanea emersa</b> appartenente alla famiglia delle <b>ninfacee</b> o dalla <b>vegetazione di ripa (canneto)</b> .	Art. 8 comma 1 D.C.C. n.19/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20</b> per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> <b><u>Pescatori Residenti</u></b> Pescare <u>senza</u> il possesso del <u>tesserino</u> di pesca o <u>privo</u> della <u>convalida annuale</u> (il tesserino è rilasciato gratuitamente dal Comune)	Art. 3 comma 3 lettera a) e art. 8 comma 1 D.C.C. n.19/2011	Art. 7 bis D.lgs. 267/2000	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-500	<b>100</b>	Comune di Candia c/c 30774103	
<b><u>LAGO DI CANDIA</u></b> <b><u>Pescatori Residenti</u></b> Pescare utilizzando <u>reti</u> o <u>palamiti</u> senza l'apposito <u>gavitello</u> <u>contrassegnato</u> .	Art. 8 comma 1 D.C.C. n.19/2011	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20</b> per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	
<b>Violazione delle norme</b> relative alla <b>gestione</b> delle <b>zone turistiche</b> di pesca e delle <b>zone</b> destinate all' <b>attività agonistica</b> o <b>promozionale</b> .	Art. 10 comma 5 lettera f ) punti 2 e 3 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20</b> per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	



DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
Pescare nelle zone soggette a regolamentazione particolare ( <b>no kill</b> ), senza il rilascio del pesce catturato.	Art. 10 comma 5 punto 5 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
Pescare con <b>modalità difformi</b> dai regolamenti adottati da <b>detentori di diritti esclusivi di pesca</b> , siano essi <b>privati o associazioni</b> (es. <b>F.I.P.S.A.S.</b> )	Art. 14 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>10.TESSERINO REGIONALE CATTURE</b>							
Esercizio della pesca, nei corpi idrici individuati dalla Città metropolitana per la pesca con la modalità del tesserino regionale catture, senza essere in possesso del tesserino.	Art. 9 L.R. 37/06; art. 17 comma 1 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>La Città metropolitana individua le acque in cui la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca, muniti di apposito tesserino regionale catture, di validità annuale.</b>
<b>Pesca</b> con la modalità del tesserino regionale catture, non rispettando le <b>specie</b> ed il <b>limite massimo delle giornate</b> di pesca permesse.	Art. 9 L.R. 37/06; art. 17 comma 2 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	
<b>Pesca con la modalità del tesserino regionale catture, in violazione alle disposizioni stabilite dalla Città metropolitana. Es: compilazione riconsegna.</b>	Art. 9 L.R. 37/06; art. 17 comma 5 D.P.G.R. n. 1/R/12	Art. 26 comma 1 lettera e) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>11. LAVORI IN ALVEO -- INTERVENTI SUGLI AMBIENTI ACQUATICI</b>							
Messa in secca, nei casi d'urgenza, di corsi d'acqua, bacini, canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, senza darne avviso in tempo utile alla Città metropolitana e/o mancato recupero ed immissione della fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.	Art. 12 comma 5 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera d) L.R. 37/06		5000-10000	<b>3333,33</b>	Città metropolitana	Si vedano anche gli articoli: 632 c.p. " Deviazione acque e modifiche stato dei luoghi"; 635 c.p. "Danneggiamento"; 734 c.p. "Distruzione e deterioramento bellezze naturali"; D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (ex Galasso).
Realizzare opere di interesse pubblico o privato con occupazione totale o parziale degli alvei, senza costruzione di <b>scale di risalita</b> per pesci.	Art. 12 comma 6 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera d) L.R. 37/06		5000-10000	<b>3333,33</b>	Città metropolitana	<b>ATTENZIONE</b> si escludono i canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
Mancato rilascio del deflusso minimo vitale a valle di opere idrauliche, derivazioni e attingimenti.	Art. 12 comma 1 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera d) L.R. 37/06		5000-10000	<b>3333,33</b>	Città metropolitana	<b>ATTENZIONE</b> si escludono i canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
Effettuare manutenzione straordinaria o ristrutturazione su piccole dighe, briglie e sbarramenti in genere, senza la costruzione di <b>scale di risalita</b> per i pesci.	Art. 12 comma 7 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera d) L.R. 37/06		5000-10000	<b>3333,33</b>	Città metropolitana	<b>ATTENZIONE</b> non sono richieste per canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
Scaricare in acque pubbliche le acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi degli impianti di estrazione e frantumazione senza avere prima decantato i fanghi in sospensione.	Art. 12 comma 10 L.R. 37/06	Art. 26 comma 1 lettera d) L.R. 37/06		5000-10000	3333,33	Città metropolitana	Occorre segnalare all'ufficio per la verifica dei titoli autorizzativi previsti alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e L.R. 69/78.
<b>12. DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA</b>							
Pesca senza versamento quota annuale acque D.D.E.P. ( <u>validità anno solare</u> ).	Art. 14 L.R. 37/06; art. 2 D.C.P. n. 110-457491 del 22/11/2005	Art. 26 comma 1 lettera g) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	Qualora ricorrano anche le fattispecie di "pesca senza licenza o versamenti; pesca con versamenti non validi; pesca con versamenti validi ma senza documento di riconoscimento al seguito" si applicano altresì (cumulo materiale) le sanzioni previste dalla L.R. 37/06 all'art. 26 comma 1 lettera j.
Divieto temporaneo di pesca ordinaria alla trota nelle zone di gara, dall'immissione del pesce fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota. Divieto esteso anche per gli iscritti alla competizione.	Art. 14 L.R. 37/06; art. 5 comma 5 D.C.P. n. 110-457491 del 22/11/2005	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	
Divieto temporaneo di pesca ordinaria nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive alla durata della gara per le gare di altre specialità (escluso gare pesca alla trota).	Art. 14 L.R. 37/06; art. 5 comma 5 D.C.P. n. 110-457491 del 22/11/2005	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f	Città metropolitana	

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Divieto di cattura</b> di un numero di <b>capi</b> o di una <b>quantità superiore</b> di fauna ittica, rispetto ai <b>limiti prefissati</b> ( <b>7 salmonidi</b> , di cui al massimo <b>2 trote marmorate</b> , <b>1 temolo*</b> , <b>1 luccio</b> , <b>3 Kg di altre specie</b> , ad eccezione delle specie in all. D).	Art. 14 L.R. 37/06; Art. 6 comma 1 D.C.P. n. 110-457491 del 22/11/2005	Art. 26 comma 1 lettera c) L.R. 37/06	Facoltativo ex art.13 L. 689/81	50-300	<b>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione aggiungere nel verbale la lettera f</b>	Città metropolitana	<b>* Con D.G.P. 130 - 4891/12 è stabilito il divieto di trattenere fauna ittica appartenete alla specie Temolo (Thymallus thymallus) in tutte le acque scorrenti sul territorio della Città metropolitana di Torino.</b>
<b>13. LEGGE 28 luglio 2016 n.° 154 art. 40 "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura"</b>							
<b>Art. 40 comma 1 "...nelle acque interne dello stato, è considerata esercizio illegale della pesca...ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge...ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti."</b>							
<b>Art. 40 comma 1 "...Ai fini della presente legge, sono considerati <u>acque interne</u> i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, <u>dei canali e dei fiumi.</u>"</b>							
<b>Nelle acque interne è vietato: pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita*</b>	Art. 40 comma 2 lettera a) L. 154/16	Art. 40 comma 4 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16		Notizia di reato	PROCURA	<b>*Lampreda padana, Storione comune, Storione cobice, Cobite mascherato, Anguilla.</b>

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Nelle acque interne è vietato: stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, corrente elettrica, versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque.</b>	Art. 40 comma 2 lettera b) L. 154/16	Art. 40 comma 4 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16		Notizia di reato	PROCURA	Art. 40 comma 8 L. 154/06. Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.
<b>Nelle acque interne è vietato: catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale dei corpi idrici.</b>	Art. 40 comma 2 lettera c) L. 154/16	Art. 40 comma 4 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/06		Notizia di reato	PROCURA	Art. 40 comma 8 L. 154/06 . Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.
<b>è vietato: raccogliere, detenere, trasportare e commercializzare animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2</b>	Art. 40 comma 3 L. 154/16	Art. 40 comma 4 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16		Notizia di reato	PROCURA	Art. 40 comma 8 L. 154/06 . Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ART. LEGGE VIOLATO	ART. CHE PREVEDE LA SANZIONE	SEQUESTRO	SANZIONE (EURO)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (EURO)	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
<b>Nelle acque interne è vietato: utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti</b>	Art. 40 comma 2 lettera d) L. 154/16	Art. 40 comma 5 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16	1000-6000	<b>2000 + 20</b> per ogni pesce pescato se vivo <b>+ 40</b> per ogni pesce pescato se privo di vita. Art. 40 comma 8 L.154/16	Città metropolitana	Art. 40 comma 8 L. 154/06 . Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.
<b>Nelle acque interne è vietato: utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo.</b>	Art. 40 comma 2 lettera e) L. 154/16	Art. 40 comma 5 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16	1000-6000	<b>2000 + 20</b> per ogni pesce pescato se vivo <b>+ 40</b> per ogni pesce pescato se privo di vita. Art. 40 comma 8 L.154/16	Città metropolitana	Art. 40 comma 8 L. 154/06 . Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.
<b>Nelle acque interne è vietato: utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.</b>	Art. 40 comma 2 lettera f) L. 154/16	Art. 40 comma 5 L. 154/16	OBBLIGATORIO del pescato, attrezzi, natanti, mezzi di trasporto e di conservazione del pescato ex art.40 c. 6 L. 154/16	1000-6000	<b>2000 + 20</b> per ogni pesce pescato se vivo <b>+ 40</b> per ogni pesce pescato se privo di vita. Art. 40 comma 8 L.154/16	Città metropolitana	Art. 40 comma 8 L. 154/06 . Dare atto nel verbale che il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua.

## SOGGETTI COMPETENTI ALL'INCASSO DELLE SANZIONI

Città metropolitana di Torino c/c **00216101**

*Intestato a*

Città metropolitana di Torino – Servizio Tesoreria – infrazioni pesca  
Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 – Torino.

**Ricorso a:**

**Città metropolitana di Torino – Area Attività produttive  
Progetto Gestione del Contenzioso – Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino**

### Licenza di pesca / VERSAMENTI

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la tassa e la soprattassa regionali per le licenze di tipo A e B e la tassa di rilascio della licenza di tipo D dovranno essere pagate secondo gli importi e le modalità di seguito indicati:

#### **Tassa**

Licenza di tipo A (licenza per la pesca con tutti gli attrezzi)	€ 22,00
Licenza di tipo B (licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50)	€ 12,00
Licenza di tipo D (licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50)	€ 14,00

Il pagamento potrà avvenire tramite:

- bollettino generico mod. 123 sul conto corrente postale n. 93322337 intestato alla Regione Piemonte, tassa pesca, indicando nell'apposito spazio la seguente causale: licenza di pesca di tipo (A, B o D);
- bonifico bancario, pagamenti via internet, canali telematici utilizzando il codice IBAN IT 62 D 07601 01000 000093322337 o il codice BIC: BPPIITRRXXX (per versamenti eseguiti dall'estero), indicando la causale: tassa pesca licenza di tipo (A, B o D).

## Soprattassa

Licenza di tipo A (licenza per la pesca con tutti gli attrezzi) € 43,00

Licenza di tipo B (licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50) € 23,00

Il pagamento potrà avvenire tramite:

- bollettino generico mod. 123 sullo specifico conto corrente postale, anch'esso intestato alla Regione ma corrispondente alla Provincia di residenza del contribuente, indicando nell'apposito spazio la seguente causale: licenza di pesca di tipo (A o B);
- bonifico bancario, pagamenti via internet, canali telematici utilizzando i codici IBAN specifici per ogni Provincia e indicando la causale: soprattassa pesca licenza di tipo (A o B).

I conti correnti per il versamento della soprattassa sono i seguenti:

PROVINCIA	CCP	INTESTAZIONE	CODICE IBAN
Alessandria	1023349408	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. al	IT 88 A 07601 01000 001023349408
Asti	1023349465	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. at	IT 48 L 07601 01000 001023349465
Biella	1023349598	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. bi	IT 86 V 07601 01000 001023349598
Cuneo	1023349648	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. cn	IT 50 K 07601 01000 001023349648
Novara	1023349101	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. no	IT 02 Q 07601 01000 001023349101
Torino	1023349168	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. to	IT 16 L 07601 01000 001023349168
Verbano-Cusio-Ossola	1023349267	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. vco	IT 59 L 07601 01000 001023349267
Vercelli	1023349341	tesoreria regione piemonte soprattassa pesca prov. vc	IT 54 A 07601 01000 001023349341

Per il legittimo esercizio della pesca occorre essere muniti, unitamente alle ricevute dei bollettini di versamento della tassa e della soprattassa regionali per le licenze di tipo A e B o della ricevuta del bollettino di versamento della tassa di rilascio della licenza di tipo D, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte.

Il **permesso temporaneo di pesca** giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della città metropolitana o della provincia e sono le stesse a stabilire le procedure per il suo rilascio.

Ulteriori informazioni relative all'esercizio della pesca, al rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A, della licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D e al rilascio di permessi temporanei potranno essere richieste ai competenti Uffici pesca della Città Metropolitana di Torino (tel 011.8612111).



## Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca

Per esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca della Città metropolitana di Torino, il pescatore dovrà essere in possesso, oltre che di valida licenza regionale (versamenti ), della ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa annuale attualmente di euro 12,00.

Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Versamento euro	c/c numero	Intestato a	Causale
<b>12,00</b>	<b>00216101</b>	<b>Città metropolitana di Torino Servizio Tesoreria Via Maria Vittoria 12 10123 - Torino</b>	<b>Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca Città metropolitana di Torino  Anno.....di riferimento</b>

## Allegato A. (Artt. 19, 29)

### **ACQUE SALMONICOLE PER LA PESCA**

**Torrente Angiale** e suoi affluenti e defluenti dalle origini alle paratoie in località Cascina Gruatera

**Torrente Cantogno** e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Ceronda** e suoi affluenti dalle origini al Ponte di Baratonia in Comune di Fiano

**Torrente Chiamogna** e suoi affluenti e defluenti dalle origini al ponte sulla Strada Provinciale di Pinerolo-Torre Pellice

**Torrente Chisola** e suoi affluenti e defluenti dalle origini sino a tutto il territorio del Comune di Cumiana

**Torrente Chisone** e suoi affluenti dalle origini alla confluenza con il torrente Pellice

**Torrente Chiusella** e suoi affluenti e defluenti dalle origini al ponte di Colletterto Giacosa-Pranzalito per tutto il loro corso

**Fiume Dora Baltea** dal confine con la Regione Autonoma Valle d'Aosta al ponte alla confluenza con il fiume Po in tutto il territorio della Provincia di Torino con tutti gli affluenti compresi nel tratto dal confine con la Regione Autonoma Valle d'Aosta sino alla confluenza del torrente Chiusella

**Fiume Dora Riparia** e suoi affluenti e defluenti per tutto il suo corso dalle origini fino al confine del Comune di Pianezza in zona Bivio Cotonificio Valle Susa

**Torrente Lemina** e suoi affluenti dalle origini al ponte del Comune di San Pietro Val Lemina

**Torrente Malesina** e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Malone** dalle origini al ponte di Front Canavese e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Messa** e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Noce** dalle origini alla strada dei laghi in Comune di Frossasco e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Orco** dalle origini al ponte della strada provinciale Rivarolo-Ozegna e tutti i canali e affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Pellice** per tutto il suo corso compresi i suoi affluenti e defluenti con l'esclusione del Torrente Chiamogna, dal ponte sulla strada provinciale Pinerolo-Torre Pellice a valle

**Torrente Ripa** e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Sangone** dalle origini al ponte di Trana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Torrente Soana** e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso

**Fiume Stura di Lanzo** e i suoi affluenti e defluenti dalle origini fino al ponte della strada Villanova-Cafasse e i canali: riva sinistra (dalle origini fino al territorio comunale di Ciriè compreso) e riva destra (dalle origini fino al territorio comunale di Robassomero compreso)

**Rogge e corsi d'acqua** scorrenti in territorio del **Comune di Villafranca Piemonte** con esclusione del fiume Po

## Allegato B

(artt.9,13,15,19,20,23,25,28)

Famiglia	Specie	Nome comune	Lunghezza minima (cm.)	Inizio periodo di divieto	Fine periodo di divieto	Numero massimo di prede per ogni giornata di pesca	Numero massimo di prede per anno per provincia (dove è attivato il tesserino regionale catture)
<i>Anguillidae</i>	<i>Anguilla anguilla</i>	<b>Anguilla</b>	<b>0</b>	*--)	*--)	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Clupeidae</i>	<i>Alosa fallax lacustris</i>	<b>Agone</b>	<b>20</b>	15 Maggio	15 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	<b>Alborella</b>	nn	15 Maggio	15 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Barbus plebejus</i>	<b>Barbo</b>	<b>25</b>	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Barbus meridionalis</i>	<b>Barbo canino</b>	nn	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Cyprinus carpio</i>	<b>Carpa</b>	<b>35</b>	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Leuciscus cephalus</i>	<b>Cavedano</b>	nn	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Rutilus pigus</i>	<b>Pigo</b>	<b>20</b>	1 Aprile	30 Aprile	<b>3</b>	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Chondrostoma soetta</i>	<b>Savetta</b>	nn	15 Maggio	15 Giugno	<b>3</b>	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Tinca tinca</i>	<b>Tinca</b>	<b>25</b>	1 Giugno	30 Giugno	<b>3</b>	nn
<i>Esocidae</i>	<i>Esox lucius</i>	<b>Luccio</b>	<b>60</b>	1 Febbraio	31 Marzo	<b>1</b>	nn
<i>Percidae</i>	<i>Perca fluviatilis</i>	<b>Persico reale</b>	<b>18</b>	25 Aprile	31 Maggio	<b>10</b>	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salvelinus alpinus</i>	<b>Salmerino alpino</b>	<b>22</b>	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	<b>8</b>	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salmo trutta trutta</i>	<b>Trota fario</b>	<b>22</b>	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	<b>8</b>	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salmo marmoratus</i>	<b>Trota marmorata ibridi</b>	<b>35</b>	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	<b>2</b>	<b>10</b>
<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	<b>Bondella</b>	<b>30</b>	15 Dicembre	15 Gennaio	<b>8</b>	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus lavaretus</i>	<b>Coregone o Lavarello</b>	<b>35</b>	15 Dicembre	15 Gennaio	<b>8</b>	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	<b>Trota iridea</b>	<b>20</b> DGP 32-638/2010	Dal tramonto della prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	<b>10</b>	nn
<i>Thymallidae</i>	<i>Thymallus thymallus</i>	<b>Temolo</b>	<b>35</b>	Dal tramonto prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	All'alba della prima domenica di Giugno	<b>1</b>	<b>10</b>

Il limite di **peso** che può essere **trattenuto** per ogni **giornata** di pesca **non può** complessivamente superare i **5 kg**. **Dal calcolo del peso vengono detratti** gli esemplari delle **specie** di cui all'allegato **C** o per cui è previsto un **limite numerico giornaliero** ed il **pesce più pesante delle rimanenti specie**.

Note: nn = nessuna limitazione

\*--)Pesca vietata in attesa di un piano di gestione Regionale ai sensi del Reg. (CE) n. °1100/2007

## Allegato C. (Artt. 14, 15, 25)

### **SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO.**

FAMIGLIA	GENERE E SPECIE	NOME COMUNE
Cyprinidae	Abramis brama	<b>abramide</b>
Cyprinidae	Aspius aspius	<b>aspio</b>
Cyprinidae	Barbus barbus	<b>barbo europeo</b>
Cyprinidae	Carassius auratus	<b>pesce rosso</b>
Cyprinidae	Carassius carassius	<b>carassio</b>
Cyprinidae	Ctenopharyngodon idellus	<b>carpa erbivora</b>
Cobitidae	Misgurnus anguillicaudatus	<b>cobite di stagno o misgurno</b>
Poeciliidae	Gambusia holbrooki	<b>gambusia</b>
Centrarchidae	Lepomis gibbosus	<b>persico sole</b>
Centrarchidae	Micropterus salmoides	<b>persico trota</b>
Ictaluridae	Ictalurus melas	<b>pesce gatto</b>
Cyprinidae	Pseudorasbora parva	<b>pseudorasbora</b>
Cyprinidae	Rhodeus sericeus	<b>rodeo amaro</b>
Cyprinidae	Rutilus rutilus	<b>rutilo o gardon</b>
Salmonidae	Salvelinus fontinalis	<b>salmerino di fonte</b>
Percidae	Stizostedion lucioperca	<b>sandra o lucioperca</b>
Siluridae	Silurus glanis	<b>siluro.</b>

## Allegato D (Art. 29)

### TABELLA DELLE RETI ED ALTRI ATTREZZI DI PESCA PERMESSI NELLE ACQUE CLASSIFICATE PRINCIPALI DEL PIEMONTE

#### Lago di Viverone

##### 1) Attrezzi da posta

###### A) **Altana pic per coregone**

- Lunghezza massima della rete m. duecento. Lunghezza minima m. centottanta. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quarantatre. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

###### B) **Antanella per tinca**

- Lunghezza massima della rete m. duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

###### C) **Antanella per scardola**

- Lunghezza massima della rete m. cento. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

###### D) **Tremaglione o tremagion per pesce persico**

Lunghezza massima della rete m. cento. Altezza massima della rete m. uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. ventotto. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

###### E) **Pantera per pesce persico**

- Lunghezza massima della rete m. cinquanta. Altezza massima della rete m. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venticinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

##### 2) Attrezzi ad inganno

###### A) **Bertovello, Bertovel per pesce persico.**

- Lunghezza massima della rete m. due. Altezza massima della rete m. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. ventidue. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

###### B) **Bertovello per scardola**

- Lunghezza massima della rete m. due. Altezza massima della rete cm. ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

###### C) **Realone per scardola**

- circonferenza della rete m. 50. Diametro m. 12. Altezza massima della rete m. 20. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 30. L'uso della rete è consentito dal 1° marzo al 30 aprile.

3) Vari

A) **Bilancia senza sacca** - Pesca fund quadrato

- Il lato della rete non deve essere superiore a m. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

B) **Bilancia** o Balenzin o Quadratel o Balanza

- Il lato della rete non deve essere superiore a m. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

C) **Tirlindana** per pesce persico

- Con non più di cinque ami. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

D) **Canna**

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

### **Lago Grande d'Avigliana**

1) Attrezzi da posta

A) **Filare non tremagliato**

- detto Antanella (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete m. venticinque. Altezza massima della rete m. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. dieci. L'uso di detta rete è vietato dal 15 aprile al 30 giugno.

B) **Lenza a fondo**

- Una sola spaderna o filagna morta con un massimo di 10 ami.

2) Vari

A) **Bilancia**

Il lato della rete non deve essere superiore a m. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

B) **Canna**

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

## Lago di Candia

Comune di Candia **D.C.C. 19** del 22.02.2011 estratto

*Omissis...*

**art.5** - D.C.C. 19 del 22.02.2011  
(attrezzi tradizionali degli usi civici per la pesca)

AI RESIDENTI è consentita la pesca...omissis...anche con l'uso degli attrezzi tradizionali degli usi civici che sono;

RETE detta anche filare non tremagliato detto "ALTANELLA" o "PANTERINA" avente le seguenti caratteristiche: lunghezza massima della rete mt. 50, altezza massima della rete mt. 2, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40. Ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigle della Provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo del tesserino di pesca Comunale,

PALAMITE, avente le seguenti caratteristiche: non più din. 20 ami a distanza tra un amo e l'altro non inferiore a mt. 2. Ogni palamite in azione di pesca deve essere dotato di gavitello...omissis...

TIRLINDANA, armata di non più di 1 amo con esca naturale o artificiale.

### PERIODI VIETATI

L'uso della rete è vietato dal 15 febbraio al 15 marzo e dal 24 aprile al 30 giugno.

L'uso del palamite e della tirlindana sono vietati nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo e dal 25 prile al 31 maggio.

L'uso della rete e del palamite è possibile solo nei giorni di martedì ( dal tramonto di martedì all'alba di mercoledì ), venerdì ( dal tramonto di venerdì all'alba di sabato) e sabato (dal tramonto di sabato all'alba di domenica).

L'uso della tirlindana è possibile da 2 ore dopo l'alba sino ad 1 ora prima del tramonto.

Il numero degli attrezzi impiegabili è il seguente: ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di 5 reti non consecutive, 2 palamiti, una tirlindana

*Omissis...*

## CORSI D'ACQUA SOGGETTI A D.D.E.P.

### Fiume **Po**

tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte;  
tratto scorrente nel Comune di Carignano dallo sbocco del Mellea vecchio al confine vecchio del Comune di Moncalieri;

tratto scorrente dal confine vecchio del Comune di Moncalieri alla confluenza del Torrente Sangone;  
tratto scorrente nel Comune di Torino dalla Madonna del Pilone alla confluenza con la Dora Riparia;  
tratto scorrente nel Comune di Castiglione Torinese;  
tratto scorrente nel Comune di San Raffaele Cimena;  
tratto scorrente nel Comune di San Sebastiano Po;  
tratto scorrente nel Comune di Lauriano;  
tratto scorrente nel Comune di Verrua Savoia.

### Torrente **Chisola**

tratto scorrente dalla Casabianca allo sbocco nel Fiume Po.

### Torrente **Banna**

tratto scorrente nel Comune di Moncalieri fino alla confluenza con il Po.

### Torrente **Pellice**

tratto scorrente da Bobbio Pellice a Luserna San Giovanni;  
tratto scorrente nei Comuni di Luserna, Bricherasio, Campiglione Fenile, Bibiana;  
tratto scorrente nel Comune di Garzigliana;  
tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte.

### Torrente **Angrogna**

dalle origini alla confluenza con il Torrente Pellice.

### Torrenti **Luserna – Traversero**

dalle origini alle rispettive confluenze con il Torrente Pellice ed il Torrente Luserna.

### Torrente **Germanasca**

dalle origini alla confluenza con il Chisone.

### Torrenti **Faetto – Riclaretto** e loro affluenti

dalle origini alla confluenza con il Torrente Germanasca.

### Torrente **Chisone**

tratto scorrente dal Comune di Prigelato compreso alla frazione Meano di Perosa Argentina;  
tratto scorrente nel Comune di Perosa Argentina;  
tratti scorrenti nei Comuni di San Secondo di Pinerolo, Garzigliana, Macello.

### Torrente **Chisonetto**

dalle origini alla confluenza con il Torrente Chisone.  
Bacino di Fenestrelle

### Torrente **Sangone**

tratto scorrente nei Comuni di Coazze e di Giaveno;  
tratto scorrente nel Comune di Trana.

### Fiume **Dora Riparia**

tratto scorrente nei Comuni di Salbertrand ed Exilles;  
tratto scorrente dal Comune di Sant' Ambrogio al Comune di Alpignano compresi.

### Torrente **Ripa**

dalle origini al ponte Blaise nonché i suoi affluenti di destra e di sinistra scorrenti nel territorio del Comune di Sauze di Cesana.

### Torrente **Messa**

tratto scorrente nel Comune di Rubiana.

### Torrente **Ceronda**

tratto scorrente tra il ponte del Violino ed il ponte di Venaria.

### Torrente **Stura di Viù**

dalle origini al Bacino di Malciaussia compreso, affluenti compresi;

tratto compreso tra la diga del bacino di Malciaussia ed il confine inferiore del Comune di Lemie con gli affluenti Nanta ed Ovarda;

tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Lemie fino alla confluenza con la Stura di Ala.

### Torrente **Stura di Lanzo**

tratto scorrente nei Comuni di Germagnano, Lanzo, Balangero, Mathi;

tratto scorrente nei Comuni di Nole e Ciriè;

tratto scorrente nei Comuni di Caselle, Borgaro, Venaria.

### Torrente **Malone**

tratto scorrente nel Comune di Front;

tratto scorrente nel Comune di Rivarossa;

tratto scorrente nel Comune di Lombardore;

tratto scorrente nel Comune di San Benigno;

tratto scorrente nel Comune di Volpiano.

### Torrente **Orco**

tratto compreso tra la diga del bacino di Ceresole ed il confine inferiore del Comune di Locana;

tratto scorrente nel Comune di Sparone;

tratto scorrente nel Comune di Pont C.se;

tratto scorrente dal Comune di Cuornè al Comune di Salassa compresi;

tratto scorrente nei Comuni di Rivarolo e Feletto;

tratto scorrente nei Comuni di Bosconero e San Benigno.

### Torrenti **Soana e Pianetto**

tratti scorrenti nei Comuni di Ingria, Ronco, Valprato.

### Torrente **Soana**

tratto scorrente nel Comune di Ingria compreso fino alla confluenza con Torrente Orco.

### Torrenti **Gallenca – Brovino – Bosone**

tratti scorrenti nei Comuni di Canischio, Prascorsano, Cuornè, Salassa, Valperga.

### Torrente **Piova**

dalle origini alla confluenza con il Torrente Orco.

### Torrente **Chiusella**

tratto scorrente nel Territorio del Comune di Traversella (Val Chiusella);

tratti scorrenti nei Comuni di Issiglio e Vistrorio;

tratto scorrente dal Comune di Strambinello al Comune di Pavone compresi;

tratto scorrente nel Comune di Strambino.

### Torrente **Savenca**


dalle origini alla confluenza con il Torrente Chiusella.

### Fiume **Dora Baltea**

tratto scorrente nei Comuni di Carema, Quincinetto, Quassolo; tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Quassolo al Ponte Vecchio di Ivrea; tratto scorrente dal Ponte Vecchio di Ivrea fino al Comune di Strambino compreso; tratto scorrente dal Comune di Strambino al Comune di Borgomasino compreso.




## TEMOLO (*Thymallus thymallus*)




**Caratteristiche:** il corpo è affusolato, di colore grigio-argento, facilmente riconoscibile per le due pinne dorsali, la prima delle quali di forma trapezoidale, molto ampia e macchiettata di nero e la seconda piccola ed adiposa similmente a quella delle trote e dei salmerini. Necessita di acque limpide, ben ossigenate a corrente moderata. La bocca piccola, terminale e ben munita di denti ne indica le abitudini di predatore di insetti e larve acquatiche che caccia sia sul fondo sia alla superficie. Il temolo raramente supera i 40-45 cm. di lunghezza ed il Kg. di peso.

## TROTA FARIO (*Salmo trutta fario*)




**Caratteristiche:** il corpo è affusolato e leggermente appiattito sui lati, i fianchi e il dorso sono di colore variabile da marrone a verde, secondo l'habitat. Presenta dei punti di colore nero e rosso, in genere con margini bianco-chiari; i punti rossi sono disposti soprattutto lungo la linea laterale. La testa è acuminata verso la mascella.

## TROTA MARMORATA (*Salmo trutta marmoratus*)




**Caratteristiche:** lungo i fianchi, sul dorso e sull'opercolo delle branchie è presente il caratteristico disegno marmorizzato di colore variabile da rossastro a nero; il corpo e il capo sono in genere allungati, le pinne sono normalmente di grosse dimensioni, la pinna caudale è ben sviluppata. Nello stadio giovanile presenta macchie di forma irregolare di colore rosso chiaro.

## TROTA IRIDEA (*Oncorhynchus mykiss*)




**Caratteristiche:** la forma del corpo è più appiattita rispetto alla fario ed inoltre al contrario di quest'ultima la pinna caudale è cosparsa di puntature nere. Nel periodo di frega è ben evidente una banda rosea iridescente, decorrente dall'opercolo alla coda. Meno esigente da un punto di vista ambientale della fario, sopravvive anche in acque relativamente più calde e meno ossigenate.

## SALMERINO ALPINO (*Salvelinus alpinus*)




**Caratteristiche:** il corpo è snello e allungato, le squame sono molto piccole, la colorazione del dorso può variare dal verde-azzurro fino al marrone, quella del ventre dal giallo chiaro all'arancione (nel periodo riproduttivo nei maschi è di colore rosso); il margine anteriore delle pinne pettorali, ventrali e anale è bianco, l'apertura della bocca è maggiore rispetto alle altre trote.

## SALMERINO DI FONTE (*Salvelinus fontinalis*)




**Caratteristiche:** il corpo è allungato e leggermente appiattito sui lati, il dorso presenta un disegno marmorizzato di colore marrone - verde, i fianchi sono cosparsi di punti gialli e rossi, la bocca, di notevoli dimensioni, si allarga fino sotto gli occhi, il margine anteriore delle pinne anale, pettorale e ventrale è di colore bianco-nero.

## COREGONE (*Coregonus lavaretus*)



**Caratteristiche:** il corpo è di colore argenteo, il capo è piccolo e appuntito, la bocca stretta e priva di denti, la pinna caudale è larga e forcuta, le squame sono grandi e molto evidenti. Il carattere distintivo più rilevante è costituito dalle cosiddette branchiospine, cioè dalla presenza di appendici sul margine interno degli archi branchiali.

## CAVEDANO (*Leuciscus cephalus*)




**Caratteristiche:** il corpo, di colore variabile da grigio a verde, è allungato; le squame sono relativamente grandi e negli esemplari adulti sono orlate di scuro, dando vita a un disegno a reticolo; la testa è corta e la bocca relativamente grande; è tipica la pinna anale di forma convessa.

## TINCA (*Tinca tinca*)




**Caratteristiche:** il corpo è tozzo e robusto, di colore verde olivastro e di aspetto viscoso, a causa dell'abbondante muco che lo ricopre, con piccole squame in esso sommerse. La pinna ventrale appare particolarmente sviluppata nei maschi. Ai lati della bocca sono presenti due corti barbigli.

## CARPA REGINA (*Cyprinus carpio*)



**Caratteristiche:** il corpo, di colore oro-marrone, è appiattito sui lati e presenta un dorso alto, coronato da una lunga pinna dorsale. La bocca, allungabile e a forma di proboscide, facilita la presa del cibo sui fondali. Esistono diverse varietà di carpa, frutto, come già ricordato, della selezione operata nel corso dei secoli. In Piemonte ne vivono due varietà, le cui differenze sono sostanzialmente dovute alla presenza o meno delle squame. Si tratta della carpa comune, o carpa regina, completamente coperta di squame, e della carpa a specchi.

## CARPA A SPECCHI (*Cyprinus carpio*)




**Caratteristiche:** è in tutto simile alla carpa regina eccetto per il fatto che presenta un ridotto numero di scaglie di grandi dimensioni e di colore argento disposte sul dorso, sul ventre e a ridosso della pinna caudale.

## ALBORELLA (*Aburnus alburnus alborella*)




**Caratteristiche:** l'alborella è un pesce piccolo, di circa 10 - 12 cm di lunghezza, con corpo snello e allungato, leggermente appiattito sui lati e percorso nella parte superiore da una banda longitudinale di colore grigio-verde. Il ventre e fianchi sono di colore argenteo. Nei maschi i cromatismi sono più accentuati. La bocca è piuttosto piccola e obliqua, la mascella inferiore è prominente.

## VAIRONE (*Leuciscus souffia*)




**Caratteristiche:** Il Vairone è una specie che raramente supera i 15 cm. di lunghezza. La bocca è piuttosto piccola e posta poco sotto l'apice anteriore della testa. Sul fianco è ben visibile, soprattutto nel maschio durante il periodo riproduttivo, una fascia nera ben delineata più o meno parallela alla linea laterale. Le pinne che si trovano al di sotto di questa striscia (pettorali, ventrali e anale) sono giallo-arancio, quelle al di sopra (dorsale e caudale) sono grigio scuro. Le scaglie, abbastanza grosse, hanno una superficie non perfettamente regolare, con bagliori madreperlacei.

## PERSICO REALE (*Perca fluviatilis*)




**Caratteristiche:** il corpo è tozzo con profilo alto, di colore grigio-verde con strisce verticali scure ed è coperto di squame ctenoidi (ruvide) con margine dentellato. Si caratterizza per due evidenti pinne dorsali attraversate da raggi spiniformi; quella anteriore presenta una macchia nera sul margine posteriore. Le pinne ventrali, anale e caudale sono di colore arancione. Il ventre è di colore bianco.

## PERSICO TROTA (*Micropterus salmoides*)



**Caratteristiche:** il corpo è alto, di colore variabile da verde a marrone, appiattito sui lati e coperto di squame ctenoidi (ruvide) con margine dentellato. Il capo è provvisto di una bocca larga e profonda da predatore vorace, che arriva oltre il margine posteriore dell'occhio. Lungo la linea laterale è presente una banda di macchie scure. La femmina è più grande del maschio.


## PERSICO SOLE (*Lepomis gibbosus*)



**Caratteristiche:** il persico sole è una specie assai appariscente, di colorazione vivace, con ventre più chiaro e un disegno marmorizzato azzurro su uno sfondo olivastro. Il corpo ha forma ovale; compresso sui lati, è coperto di squame ctenoidi e coronato da due pinne dorsali collegate tra loro. La bocca è piccola e sull'opercolo branchiale è presente un'evidente macchia nera, accompagnata in genere da un'altra macchia più piccola di colore rosso.




## LUCCIO (*Esox lucius*)




**Caratteristiche:** il luccio è un pesce dall'inconfondibile aspetto, conferitogli dal muso, appiattito sulle parti superiore e inferiore e somigliante al becco di un'anatra. La bocca è particolarmente ampia, dotata di denti non solo sulle mascelle ma anche sulla lingua e sul palato. Il corpo è allungato, di colore variabile da verde a giallastro - marrone in funzione dell'habitat in cui la specie vive. L'inserzione della pinna dorsale è fortemente spostata verso la parte posteriore del corpo.

## ANGUILLA (*Anguilla anguilla*)




**Caratteristiche:** l'anguilla ha corpo serpentiforme, con sezione circolare e squame minute, di colore marrone-olivastro, compresso sui lati verso il fondo e ricoperto di abbondante muco. Le pinne dorsale, caudale e anale sono unite e formano un'unica pinna nastriforme. La femmina raggiunge dimensioni maggiori rispetto al maschio. Il colore nella fase vitale avanzata è nero-argenteo mentre in quella giovanile presenta il dorso bruno e il ventre giallastro. L'anguilla risale nel Fiume Po ed in altri corsi d'acqua che sboccano nell'Adriatico settentrionale, migra periodicamente dal mare in ambiente fluviale.

## PESCE GATTO (*Ictalurus melas*)




**Caratteristiche:** la specie ha corpo claviforme, privo di squame, di colore variabile da marrone - olivastro a nero. Il capo è massiccio e appiattito sul dorso, dotato di bocca larga e di otto caratteristici barbigli sensoriali. Il primo raggio delle pinne pettorali e della pinna dorsale è particolarmente acuminato e costituisce un'efficace difesa nei confronti di altri predatori, le seconde pinne dorsali sono adipose e la pinna caudale presenta 2 lobi uguali.

## BARBO COMUNE (*Barbus plebejus*)




**Caratteristiche:** predilige acque correnti e fondali ciottolosi, ma si ritrova anche su fondi sabbiosi. Tipico di questa specie è il muso appuntito e prominente, con la bocca munita di barbigli, che si apre verso il basso. Il cibo, costituito essenzialmente da invertebrati, viene infatti raccolto dal barbo direttamente sul fondo. Possiede una livrea verde sul dorso gialla sui fianchi e biancastra sul ventre.

## BARBO CANINO (*Barbus meridionalis*)




**Caratteristiche:** il barbo canino è affine al barbo comune ed al gobione, dai quali si distingue con estrema difficoltà; generalmente non supera i 20 cm. di lunghezza e **possiede 4 baffi** a differenza del gobione che ne possiede 2. Il suo areale di diffusione, è limitato ai principali corsi d'acqua della fascia collinare e pedemontana e ad alcuni tributari minori.

## GOBIONE (*Gobio gobio*)




**Caratteristiche:** il gobione è molto simile al barbo canino, dal quale si distingue esclusivamente per il **numero dei baffi**: il **gobione** ne possiede **2**; il **barbo canino** **4**. Il suo areale di diffusione, è limitato ai principali corsi d'acqua della fascia collinare e pedemontana e ad alcuni tributari minori.

## STORIONE (*Acipenser sturio*)



**Caratteristiche:** ha forma affusolata a sezione semicircolare. Il corpo è coperto da una placca ossea con il muso prominente lungo circa metà della lunghezza del capo. Dalla bocca, inferiore anteriormente, sporgono quattro barbighi. La pinna caudale ha il lobo superiore più sviluppato. La colorazione è verdastra sul dorso e i fianchi sono di varie tonalità di grigio mentre il ventre è bianco. Lo storione risale nel Fiume Po ed in altri corsi d'acqua che sboccano nell'Adriatico settentrionale, migra periodicamente dal mare in ambiente fluviale e vive in rapporto con i sedimenti.

## STORIONE COBICE (*Acipenser naccarii*)




**Caratteristiche:** si differenzia dallo storione comune per il capo più largo e tozzo, per il muso più corto e per la taglia minore.

## LAMPREDA PADANA (*Lethenteron zanandrea*)




**Caratteristiche:** il corpo è serpentiforme e privo di squame, la parte inferiore è di colore chiaro. Possiede due pinne dorsali contigue, la vescica natatoria è assente. La specie possiede una caratteristica bocca aspirante rotonda con denti conici ossei e posteriormente all'occhio si trovano sette aperture branchiali.

## COBITE MASCHERATO (*Sabanejewia larvata*)




**Caratteristiche:** è una specie endemica dell'Italia settentrionale. Si distingue dal cobite comune per avere una sola serie di macchie, per la mancanza della linea laterale e per la presenza di due creste cutanee a livello del peduncolo codale. È presente nelle rogge e nei fossi.

## COBITE COMUNE (*Cobitis taenia bilineata*)




**Caratteristiche:** vive nei corsi d'acqua a debole corrente con fondo melmoso. Al di sotto degli occhi è presente una piccola spina con l'apice rivolto all'indietro. La linea laterale non oltrepassa le pinne pettorali; alla base della pinna caudale sono visibili due piccole macchie nere sovrapposte. Notevole è il **dimorfismo sessuale** i maschi, più piccoli delle femmine (circa la metà), sono riconoscibili per avere le pinne pettorali con il margine appuntito anziché arrotondato e recanti internamente una piccola lamina ossea. Anche la livrea è caratteristica nei due sessi: su uno sfondo bruno, nella femmina decorre dal capo alla coda una serie di macchie nere sormontata da altre linee discontinue mentre nel maschio le macchie confluiscono in due bande longitudinali. Tale dimorfismo non è però sempre evidente in quanto nel cobite si verifica il fenomeno dell'inversione sessuale e quindi non è raro trovare individui a stadi intermedi.

## SCAZZONE (*Cottus gobio*)




**Caratteristiche:** pesce di fondo, vive nelle acque della zona a trote ed in quelle a temoli. Il capo è grande e piatto, munito di una bocca di notevoli dimensioni, le due pinne dorsali occupano pressoché tutto il dorso, la linea laterale è ben visibile. Come i salmonidi con cui convive, esige acque limpide ed è molto sensibile ad ogni forma di inquinamento. Raramente supera i 18-20 cm.

## GHIOZZO DI FIUME (*Padogobius martensi*)



**Caratteristiche:** la bocca è obliqua e munita di labbra robuste, dalle pinne ventrali unite e poste sotto le pettorali e da una macchia scura dietro all'opercolo. Le squame sono grandi e la prima pinna dorsale possiede raggi spiniformi. È una specie endemica dell'Italia settentrionale, è presente nei laghi, nei torrenti e nei canali.

## PESCE SILURO (*Silurus glanis*)



**Caratteristiche:** il pesce siluro è un pesce di grande taglia, non sono rari individui lunghi due o tre metri e, in casi eccezionali può raggiungere i cinque metri. Il corpo è robusto, a sezione cilindrica nella parte anteriore e molto compresso in quella posteriore. La pelle appare nuda e ricoperta di muco protettivo. La testa è grande larga e depressa, con occhi molto piccoli rispetto alla mole del pesce. La bocca si apre in posizione inferiore, ed è molto grande. La colorazione di fondo della livrea è nero bluastrò sul dorso e sulla testa, sfumato verso il ventre bianco giallastro. Lungo i fianchi sono presenti mazzature di colore bruno oliva. L'iride è giallastra. Le pinne sono scure, di colore simile a quello del dorso. Non si osserva dimorfismo sessuale. Il siluro d'Europa raggiunge la lunghezza di cinque metri ed il peso di 400 kg. Nel nostro paese la media oscilla tra gli 80 e i 220 cm, con un peso compreso tra i 10 e i 110 kg.



Il lavoro è stato curato dal personale del Servizio Pianificazione e gestione rete ecologica, aree protette e vigilanza ambientale ed in special modo dagli U.P.G. Massimo Pizzocaro e Angelo Ferrero.